

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE**

**TRA**

**REGIONE BASILICATA**

**E**

**FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.**

**1 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE 2033**

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di dicembre con la presente scrittura privata

tra

**REGIONE BASILICATA** (C.F. 80002950766), con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n.4, nella persona della Dott.ssa Liliana Santoro, nata a Napoli (NA) il 09/06/1959, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Generale “Infrastrutture e Mobilità” [di seguito, per brevità, anche solo “Regione” o “Ente Affidante (EA)”]

e

**FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L. (FAL SRL)** (C.F. 05538100727), con sede legale in Bari, Corso Italia n.8, iscritta al REA di Bari n. 424107, rappresentata dal Dott. Avv. Rosario Almiento nella qualità di Legale Rappresentante pro-tempore [di seguito, per brevità, anche solo “FAL” o “Impresa Affidataria (IA)”]

di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,

### **PREMESSO**

1. che la Regione Basilicata è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti ai servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale.
2. Che in particolare, in forza dell'art. 8 del D. Lgs. n.422 del 19 novembre 1997, la Regione ha assunto le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale ferroviario anche con particolare riferimento alle ferrovie non in concessione alle Ferrovie dello Stato.
3. Che inoltre con l'Accordo di Programma stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione in attuazione delle previsioni del D. Lgs. n.422/1997, sono state definite le modalità per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche in materia di trasporto pubblico locale relative ai servizi in concessione, incluso il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all'esercizio della rete ferroviaria stessa;
4. Che alla data di stipula del presente contratto, il servizio di trasporto è stato svolto da Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. in forza di un apposito contratto di servizio stipulato con la Regione Basilicata, con scadenza al 31/12/2023 e che disciplinava l'affidamento in concessione sia dei servizi di trasporto ferroviario che della gestione della relativa infrastruttura.
5. Che FAL è società integralmente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6. Che la Regione ha predisposto la Relazione di cui alla Misura 4, punto 11 dell'Allegato alla Delibera ART n.48/2017 (trasmessa all'ART con nota reg. prot. n.21637/BG del 10 feb. 2022) e sulla quale l'Autorità si è espressa favorevolmente con il Parere n.2 del 23 marzo 2022 riguardo all'articolazione del bacino di mobilità della Regione Basilicata nei lotti ferroviari regionali, da affidare rispettivamente a Trenitalia S.p.A. (divisione passeggeri regionale) per quel che riguarda i servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale interconnessa, e a Ferrovie Appulo-Lucane S.r.l. per quel che riguarda i servizi ferroviari su rete regionale isolata;
7. Che con la Determinazione dirigenziale 24BG.2022/D.00586 del 23.12.2022 dell'Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Basilicata è stato approvato, ai sensi dell'art.7, par.2 del Reg. (CE) n.1370/2007, l'Avviso di Preinformazione per l'Affidamento diretto alla Società Ferrovie Appulo Lucane Srl (d'ora in avanti FAL Srl) dell'esercizio dei servizi di TPL ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i., in regime di obbligo di servizio pubblico, di competenza della Regione Basilicata, per il decennio 2024-2033 (Avviso pubblicato in GU in data 28 dicembre 2021 - GU/S S250 28/12/2022 730328-2022-II) e che, alla data odierna, nessuna impresa ferroviaria ha fatto pervenire osservazioni o manifestazioni di interesse;
8. Che il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale e relativi affidamenti è definito in particolare dai seguenti provvedimenti:

- Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. “*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59*”;
  - Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 “*relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70*” e s.m.i., con particolare riguardo al Regolamento (UE) n.2338/2016;
  - Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario come sostituito dal Regolamento (UE) n.782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 in vigore dal 7 giugno 2023;
  - Legge 23 luglio 2009 n.99 che all’art. 61 prevede “*Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*”;
  - Decreto Legislativo 17 aprile 2014 n.70 che detta la “*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*”;
  - Legge Regionale Basilicata n.22 del 27 luglio 1998 e ss.mm.ii. “*Riforma del Trasporto Pubblico regionale e locale in attuazione del d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422*” e s.m.i.;
  - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 3 aprile 2017 n.48 “*Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012*”;
  - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2018 n.16 che detta le “*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015*”;
  - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 novembre 2018 n.120 recante “*Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale*”, limitatamente alla parte applicabile per i servizi svolti su rete isolata;
  - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 9 dicembre 2018 n.106 “*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie*”;
  - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019 n. 154 contenente le “*Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica*”
  - Deliberazione dell’Autorità Regolazione Trasporti 10 marzo 2023, n.49 “*Valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia, di cui alla delibera n. 154/2019*”.
9. che le Parti intendono regolare i reciproci rapporti nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) n.1370/2007, al fine di assicurare a FAL, in quanto impresa di trasporto, la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto contrattuale e l’equilibrio economico-finanziario, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria e determinando la compensazione degli obblighi di servizio pubblico con i criteri di cui all’Allegato al Regolamento;

10. che, al fine del raggiungimento di tale sostenibilità economico - finanziaria, è stato definito un Piano Economico Finanziario simulato (per brevità nel prosieguo “PEFs”) (Allegato 4), predisposto secondo gli schemi di cui all’Annesso 5 della Delibera ART n.154/2019;
11. che le Parti hanno previsto di confrontare i dati stimati del PEFs per ciascun anno con i dati di consuntivo del Conto Economico Regolatorio (per brevità nel prosieguo “CER”), per registrare eventuali scostamenti e per verificare in corso di affidamento l’equilibrio economico e finanziario che non si configurino sovracompensazioni;
12. che, nel rispetto del Regolamento (CE) n.1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo “Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento del servizio ferroviario per il periodo 2024-2034;
13. che l’affidamento del servizio ferroviario avviene previa fissazione di condizioni minime di qualità (CMQ) e obiettivi di efficienza ed efficacia definiti mediante appositi KPI, in applicazione delle previsioni di cui alle Delibere ART n.16/2018 e n.154/2019;
14. che l’Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile ha predisposto la Relazione di Affidamento ex Delibera ART n.154/2019 del Contratto di Servizio del TPL ferroviario a FAL SrL per il decennio 2024-2033, trasmessa all’Autorità di Regolazione dei Trasporti con nota prot. n.217634/BG del 20.10.2023 e rispetto alla quale l’ART ha reso le proprie osservazioni in data 26.11.2023;
15. che con Deliberazione di Giunta regionale n.886 del 15.12.2023, e con Verbale del Consiglio di Amministrazione della Società “FAL” dell’11.12.2023, è stata autorizzata la stipula del presente Contratto di Servizio;
16. che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal legale rappresentante sopra identificato della società “FAL”, accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ed allegata al presente Contratto, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, attestante che la predetta società è in regola con le disposizioni di cui all’art.17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
17. che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL, numero protocollo INAIL\_41335892 del 16.11.2023;
18. che FAL si impegna a rispettare gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile ai sensi della Misura 4 della Delibera ART del 29 novembre 2018 n.120, ovvero - in presenza di più affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale di interesse economico generale - della Misura 12 della Delibera ART del 28 novembre 2019, n.154 così come modificata dalla Delibera ART del 29 luglio 2021, n.113, recante *“Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020.”*;
19. che è stato acquisito il CIG n.A03B805274

tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Art. 2 - Struttura del Contratto**

1. Il presente Contratto è strutturato in cinque distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 - Premesse e allegati

Art. 2 - Struttura del Contratto

## **SEZIONE PRIMA: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI ED ECONOMICI**

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Durata ed effetti della sottoscrizione il periodo

Art. 5 - Disciplina delle prestazioni in obbligo di servizio pubblico

## **SEZIONE SECONDA: CONTENUTI ECONOMICI**

Art. 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Art. 7 - Confronto annuale ed effetti conseguenti

Art. 8 - Flessibilità del programma di esercizio

Art. 9 - Interruzione dei servizi

Art. 10 - Gestione infrastruttura

Art. 11 - Servizi Sostituiti

Art. 12 - Rendicontazione dei servizi

Art. 13 - Obblighi alla scadenza del contratto

Art. 14 - Valorizzazione commerciale

## **SEZIONE TERZA: TARIFFE E QUALITÀ**

Art. 15 - Politica tariffaria

Art. 16 - Politica della qualità dei servizi

Art. 17 - Obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio

Art. 18 - Politica investimenti

## **SEZIONE QUARTA: SISTEMA DI MONITORAGGIO**

Art. 19 - Monitoraggio della qualità dei servizi

Art. 20 - Sistema dei premi, delle penali e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime

## **SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 21 - Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

Art. 22 - Trasparenza e Riservatezza

Art. 23 - Obblighi di informazione

Art. 24 - Clausola Fiscale

Art. 25 - Risoluzione e cessione del Contratto

Art. 26 - Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità

Art. 27 - Controversie tra le Parti

Art. 28 - Gestione del personale

Art. 29 - Codici etici

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari, interrogazione ex articolo 48 bis del DPR n. 602/1973

Art. 31 - Tutela dei dati personali

Art. 32 - Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD

Art. 33 - Norme fiscali e Spese contrattuali

Art. 34 - Altre disposizioni

Art. 35 - Disposizioni finali

Allegati:

1. Materiale rotabile
2. Programma di esercizio ferroviario
- 2 bis. Programma di esercizio automobilistico
3. Condizioni minime di qualità (CMQ)
4. Piano Economico Finanziario
5. Matrice dei rischi
6. Sistema premi e penali
7. Obiettivi di efficacia ed efficienza (KPI)
8. Sistema tariffario
9. Piano di accesso al dato
10. Piano degli investimenti
11. Schema della Carta dei Servizi

## **SEZIONE PRIMA: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI ED ECONOMICI**

### **Art. 3 - Oggetto**

1. La Regione affida a FAL, che accetta, la concessione per lo svolgimento dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale relativo alle seguenti reti regionali isolate: Avigliano Città / Potenza; Potenza / Avigliano Lucania / Genzano / Gravina; Matera / Altamura, nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, tra cui la gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I predetti servizi di trasporto sono individuati al Programma di Esercizio di cui all'Allegato 2 e secondo le condizioni minime di qualità (CMQ) fissate all'Allegato 3, che integrano gli obblighi di servizio di cui al presente contratto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati in regime di esclusiva anche in ragione delle caratteristiche funzionali della rete e delle condizioni autorizzative all'esercizio.
3. La Regione corrisponde a FAL - a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1 - un corrispettivo il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito, secondo quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n.1370/2007 e s.m.i. e secondo i criteri previsti dalla Delibera ART n.154/2019.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma deve intendersi non comprensivo dei ricavi (traffico/mercato) derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, né delle agevolazioni tariffarie.

### **Art. 4 - Durata ed effetti della sottoscrizione il periodo**

1. Il presente Contratto avrà durata pari a 10 anni - per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2033, in ragione dell'affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario ai sensi dell'art.5 par. 6 del Regolamento (CE) n.1370/2007 e s.m.i. e fatta salva la facoltà della Regione di procedere all'estensione della durata ai sensi dell'art.4, par.4, del Regolamento (CE) n.1370/2007.
2. Al fine di evitare interruzioni del servizio, le Parti concordano che alla scadenza del presente contratto (in caso di mancato rinnovo), ovvero di decadenza o risoluzione anticipata, fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, FAL è tenuta ad assicurare la continuità del servizio pattuito alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard, per ulteriori 12 mesi previo aggiornamento del PEFs e nel rispetto delle condizioni di equilibrio.

### **Art. 5 - Disciplina delle prestazioni in obbligo di servizio pubblico**

1. FAL è tenuta a svolgere il servizio ferroviario secondo il Programma di esercizio analitico annuale (Allegato 2), nel rispetto delle Condizioni minime di qualità di cui all'Allegato 3.
2. Il Programma di Esercizio riporta per ciascuna linea:

- orari di servizio per ogni corsa in termini di partenza e di arrivo ai capolinea;
  - indicazione delle fermate obbligatorie;
  - posti offerti per ciascuna vettura;
  - corse giornaliere articolate per tipologia nei diversi periodi dell'anno;
  - giorni di esercizio annui per ogni stagionalità di esercizio;
  - treni - Km di servizio all'utenza.
3. FAL applica al personale impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente Atto il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..
  4. FAL si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Contratto con materiale rotabile in uso (Allegato 1), incluso il materiale rotabile concesso in uso a tale scopo dalla Regione, e di cui al Piano degli Investimenti (Allegato 10), ritenuto dalle Parti idoneo e sufficiente a garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento dell'offerta di servizi definito.
  5. L'esecuzione del servizio non può essere né sospesa né interrotta da FAL, salvo quanto previsto al successivo comma.
  6. Le cause di forza maggiore, i provvedimenti delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti o disposizioni dei gestori dell'infrastruttura, comportano l'onere per FAL di erogare il servizio con modalità alternative, salva un'oggettiva impossibilità dell'erogazione. In questo ultimo caso, l'esecuzione del servizio deve essere ripristinata al più presto, una volta venute meno le cause ostative.
  7. Il Programma di Esercizio (PdE) può essere rideterminato annualmente, o in corso d'annualità, in ragione degli aggiornamenti alla programmazione attuati nel corso di ogni esercizio ricompreso negli anni di vigenza del contratto e delle previsioni di variazione delle medesime percorrenze, in relazione ad esigenze di esercizio e/o razionalizzazione della circolazione. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che le proposte di variazione del PdE devono essere comunicate all'altra parte, al fine di valutarne la fattibilità tecnica ed economica, con preavviso idoneo e comunque non inferiore a 60 giorni.
  8. FAL, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti o strumentali al trasporto, può avvalersi - nel rispetto delle previsioni di legge - di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.
  9. FAL è altresì tenuta a programmare, coordinare ed eseguire in modo adeguato tutte le attività connesse alla prestazione dei servizi di trasporto previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
    - la manutenzione ordinaria, straordinaria, le revisioni periodiche del materiale rotabile;
    - le condizioni di sicurezza dell'esercizio e la gestione della circolazione sulla rete;
    - l'informazione all'utenza;
    - la pulizia ed il decoro del materiale rotabile utilizzato e degli impianti (stazioni);
    - la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ferroviaria.

## **SEZIONE SECONDA: CONTENUTI ECONOMICI**

### **Art. 6 - Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. A fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 3, la Regione corrisponde a FAL un corrispettivo che assicuri la sostenibilità economico-finanziaria del presente Contratto, garantisca la remunerazione del capitale investito e che comunque non superi l'importo necessario per coprire, anche dal punto di vista finanziario, la differenza tra i ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo anche conto dei relativi ricavi da traffico, e i costi sostenuti ivi incluso il ragionevole utile,

in coerenza con il Regolamento (CE) n.1370/2007 e s.m.i. e con le previsioni della Delibera ART n.154/2019.

2. Il corrispettivo che determina l'equilibrio economico e finanziario del Contratto è quello riportato nell'Allegato 4 secondo lo Schema 3 di cui all'Annesso 5 della Delibera ART n.154/2019.
3. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, FAL ha tenuto conto di quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale FAL in forza dell'applicazione del CCNL vigente.
4. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente, sulla base dell'effettiva *performance* registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto ai successivi articoli. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro la mensilità di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo quanto previsto al successivo art. 20.
5. Il corrispettivo è diviso annualmente in quattro rate di pari importo che FAL fatturerà alla Regione su base trimestrale alla fine del periodo di riferimento. La Regione liquida i predetti importi a FAL entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento, in modalità elettronica, della fattura inviata secondo la vigente normativa.
6. Le richieste di pagamento possono essere anticipate anche via PEC, unendo la copia di cortesia della Fattura Elettronica.
7. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti la Regione è tenuta a corrispondere a FAL gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.
8. La Regione si riserva di aderire alla richiesta di FAL di eventuale liquidazione anticipata delle fatture in correlazione alla disponibilità delle risorse, valutandone gli effetti positivi sul CER.

#### **Art. 7 - Confronto annuale ed effetti conseguenti**

1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, acquisito il consuntivo dell'anno precedente (CER), a confrontare i risultati previsionali (del PEFs) con quelli consuntivi (CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEFs.
2. FAL trasmette, di norma entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, le risultanze del CER, anche non certificato - accompagnate con relativa nota illustrativa ed esplicativa. Sulla scorta di tali risultanze le Parti, nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui all'art.21, procedono agli adempimenti di cui al presente articolo. FAL è in ogni caso tenuta alla trasmissione delle risultanze del CER certificate da società di revisione o da revisore contabile entro il termine di inoltro all'Autorità di Regolazione dei Trasporti; laddove le risultanze economiche fossero diverse da quelle trasmesse entro il 31 maggio, le Parti procedono a convocare il Comitato tecnico entro il 30 settembre al fine di operare gli eventuali conguagli.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
  - a. laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEFs (Risultato PEFs), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola cinque per cento ( $\pm 0,5\%$ ) rispetto ai Ricavi operativi del PEFs, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
  - b. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia ( $\pm 0,5\%$ ) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) ( $\pm 5\%$ ), l'importo corrispondente alla parte eccedente, dovrà essere scomputato dalle componenti di costo e ricavo

- a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'Allegato 5, ed è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo regolatorio con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
- c. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento ( $\pm 5\%$ ) dei ricavi operativi, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'Allegato 5, le Parti provvedono ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione - previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati - attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente art. 6 e modifichi il PEFs sostituendo quindi l'Allegato 4 al presente Contratto.
4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione - previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati - attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui ai precedenti articoli e modifichi il PEFs, sostituendo quindi l'Allegato 4 al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- a. nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi per un importo che complessivamente superi il 5% dei ricavi operativi;
  - b. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi programmati vari all'interno del periodo regolatorio di riferimento di oltre il  $\pm 4\%$  (quattro per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEFs, nel medesimo periodo regolatorio;
  - c. nel caso di variazioni superiori a 1,5%, nel medesimo periodo regolatorio, dell'indice relativo al "*costo medio ponderato delle fonti di finanziamento*" (*Weighted Average Cost of Capital: WACC*) di cui alla Misura n.17 dell'Allegato alla della Delibera ART n.154/2019, utilizzato per il PEFs;
  - d. nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative, regolamentari o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;
  - e. nel caso di mancato scorporo dei servizi automobilistici sostitutivi così come previsto;
5. Al termine di ogni periodo regolatorio, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEFs/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del comma 3, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.
6. Nei casi previsti di revisione, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEFs, entro 60 giorni dalla trasmissione alla Regione del CER dell'anno precedente. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEFs, intervenendo prioritariamente:
- a. sui fattori di produzione;
  - b. sul corrispettivo;
  - c. sulle tariffe;
  - d. sul programma di investimenti, solo laddove non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;
  - e. sul livello dei servizi.
7. Entro 30 gg dall'invio alla Regione del CER relativo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando il relativo risultato regolatorio e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato regolatorio stimato nel PEFs. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.

8. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola cinque per cento ( $\pm 0,5\%$ ) del fatturato dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
9. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo - a cura della Parte debitrice - entro i successivi sessanta giorni.

#### **Art. 8 - Flessibilità del programma di esercizio**

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell'infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia dalla Regione sia da FAL, previa verifica tecnica ed economica. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 5 e 6.
3. La Regione si riserva di reimpiegare gli eventuali accantonamenti a suo credito, a valle delle verifiche di cui al precedente articolo 6, prioritariamente per potenziare l'offerta dei servizi, gli investimenti o per compensare eventuali importi a debito derivanti dalle verifiche del medesimo art. 6, o la sopravvenuta incapienza delle risorse pubbliche.
4. In dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali della stessa infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, FAL può essere chiamata ad apportare modifiche alla proposta tecnico economica, previa adeguata informazione alla clientela, almeno 30 giorni prima della variazione dell'offerta, ove compatibile. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.
5. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, FAL è tenuta ad assicurare un'adeguata informazione alla clientela e alla Regione, nel rispetto delle condizioni minime di qualità e dei diritti dei passeggeri.

#### **Art. 9 - Interruzione dei servizi**

1. Il PEFs riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti; pertanto le eventuali variazioni non programmate - determinate da cause di forza maggiore (quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche), da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, da disposizioni dei gestori dell'infrastruttura, nonché da cause imputabili a FAL - genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEFs, come previsto al precedente articolo 6.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a FAL, le stesse sono valutate anche ai fini dell'applicazione delle penalità per come previste dal presente contratto.
3. In caso di sciopero, FAL garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra FAL e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e s.m.i. FAL garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. FAL, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle riconosciute come forza maggiore dalla Regione, le Parti tengono conto - anche ai fini dell'applicazione delle penalità (Allegato 6) - del programma di esercizio straordinario messo a punto da FAL.

## Art. 10 - Gestione infrastruttura

1. FAL è qualificato con il presente affidamento anche gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Per gestione dell'infrastruttura ferroviaria si intende il controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilità, la funzionalità, nonché le informazioni, assicurando altresì la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri.
2. FAL si impegna a gestire e mantenere le infrastrutture di cui al presente contratto e garantire, nei termini di cui ai successivi articoli:
  - a) la disponibilità dell'infrastruttura e l'assegnazione della capacità disponibile, coerentemente con quella necessaria per l'implementazione del modello di esercizio previsto dalla programmazione regionale;
  - b) la conservazione, la manutenzione ordinaria e l'efficienza dell'infrastruttura stessa e degli impianti, fatti salvi gli obblighi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel presente contratto, se nei termini del piano di investimenti allegato;
  - c) la gestione in sicurezza della circolazione;
  - d) il monitoraggio della circolazione e la fornitura dei relativi dati;
  - e) la gestione delle stazioni, dell'informazione al pubblico e dei servizi di accessibilità al sistema ferroviario sulle infrastrutture date in gestione al concessionario;
  - f) la gestione e valorizzazione degli spazi di stazione e degli edifici non direttamente funzionali all'attività di circolazione ferroviarie e ai viaggiatori.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, FAL si impegna al rispetto delle norme e delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti e della circolazione dei treni e a garantire un costante miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualità della circolazione. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di ottemperare alle misure e ai provvedimenti delle autorità competenti e dell'ANSFISA, al fine di garantire la sicurezza del sistema ferroviario.
4. La Regione riconosce a FAL il diritto all'utilizzo a fini di valorizzazione commerciale (pubblicità compresa) delle stazioni, delle aree di pertinenza del compendio ferroviario e dei beni funzionali allo svolgimento del servizio di gestione dell'infrastruttura nella propria disponibilità, nel rispetto:
  - a) di quanto previsto dalle norme e regolamentazioni vigenti;
  - b) della sicurezza del servizio di trasporto;
  - c) dei diritti di terzi.
5. I diritti in capo al concessionario di cui al presente articolo sono attribuiti purchè non determinino alcun onere a carico della Regione, disagi per l'utenza o vincoli al servizio di gestione dell'infrastruttura, né il venire meno delle condizioni di decoro delle strutture.
6. Il concessionario garantisce la disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria sulle tratte e nelle stazioni erogando i servizi ivi previsti negli orari specificati e assicurando l'arco di servizio minimo per ciascuna linea. L'accesso all'infrastruttura gestita da FAL ed il rilascio dei relativi titoli autorizzatori è disciplinato dalla normativa vigente.
7. FAL ha titolo a riscuotere, ove previsto, secondo le previsioni della normativa vigente, i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria, dalle imprese ferroviarie e ha l'obbligo di rendicontarne le risultanze.
8. FAL assicura la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione di cui è titolare, dalle norme vigenti e dalle disposizioni delle Autorità competenti. Per quanto riguarda le infrastrutture di linea (compresi gli impianti di segnalamento, la regolazione del traffico e la manutenzione) il concessionario intraprende ogni azione necessaria, ad assicurare la circolazione dei treni puntuale e senza soppressioni negli orari di disponibilità delle infrastrutture.

9. FAL garantisce la conservazione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui al presente contratto. Si intende come Manutenzione Ordinaria (norma UNI EN 13306 del 2003) *“la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”*. La Manutenzione Ordinaria comprende i seguenti 3 tipi di attività manutentive:
- manutenzione a guasto;
  - manutenzione periodica o preventiva basata su intervalli di tempo prefissati;
  - manutenzione predittiva basata sul verificarsi di particolari condizioni;
10. FAL, a seguito di specifici incarichi o disposizioni della Regione, e con appositi finanziamenti che esulano dal corrispettivo previsto dal presente contratto, garantisce anche la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nonché di tipo incrementativo della capacità produttiva o delle prestazioni. Si intende come Manutenzione Straordinaria l’insieme degli interventi non ricorrenti, generalmente di costo elevato, che hanno la finalità di prolungare la vita utile e/o di migliorare l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l’ispezionabilità di un bene.
11. Gli oneri di cui al presente articolo - fatto salvo quanto previsto al precedente comma 10 - risultano già considerati nei PEFs e pertanto i corrispettivi di cui al predetto PEFs coprono anche l’attività legale alla gestione dell’infrastruttura.
12. Gli eventuali investimenti finanziati con risorse proprie da parte di FAL ed autorizzati da Regione, in caso di subentro derivante dalla cessazione anticipata del presente contratto e, in ogni caso, alla sua scadenza, dovranno essere oggetto di subentro con il riconoscimento a FAL del relativo valore secondo i criteri di cui alla Delibera ART n.154/2019.

#### **Art. 11 - Servizi Sostitutivi**

1. FAL predisporrà uno specifico *“Piano d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse”*, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un *“adeguato servizio sostitutivo”*, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse. Il Piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le condizioni minime di qualità dei predetti servizi, prevedendo quantomeno la dotazione su tutti i bus di aria condizionata, nonché la presenza nella flotta impiegata di almeno 50% di autobus dotati di dispositivi per la salita/discesa di passeggeri PMR, ovvero, in alternativa, di servizi dedicati. Il Piano determina altresì le fonti di finanziamento, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
2. Lo svolgimento dei servizi sostitutivi non dà titolo ad ulteriori corrispettivi e comporta l’obbligo per il gestore di tenere specifica separata rendicontazione.
3. Per i servizi sostitutivi FAL può avvalersi di operatori economici terzi iscritti al Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di Trasporto su Strada (REN), secondo le previsioni normative vigenti.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle more dell’individuazione del gestore dei servizi automobilistici mediante la procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Regione Basilicata, FAL proseguirà la gestione dei servizi automobilistici relativi alle tratte ferroviarie già interrotte e di cui all’Allegato 2bis, vista la previsione in essere di assegnazione dei predetti servizi automobilistici al gestore a partire dal 1 luglio 2026. A tal fine, FAL, su richiesta della Regione Basilicata, procede alla comunicazione delle risorse strumentali, dei beni essenziali e indispensabili da cedere al predetto gestore e che saranno valorizzati secondo i criteri definiti nella Delibera ART n. 154/2019, ed il relativo personale assegnato al servizio e che dovrà transitare all’operatore economico individuato per i servizi automobilistici.

#### **Art. 12 - Rendicontazione dei servizi**

1. Al fine di assicurare il livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato, che sia tale da consentire un adeguato dettaglio di controllo e tempestività d’intervento, FAL si impegna a presentare, con le scadenze temporali previste dal successivo comma, la seguente documentazione in formato elettronico:

- a. Rapporto mensile sull'esercizio, redatto in maniera dettagliata a livello giornaliero, che riporti, per ciascuna delle linee ferroviarie, l'elenco delle corse effettuate, lo scostamento, positivo o negativo, tra il servizio effettuato e quello previsto nel Programma di Esercizio, in termini numerici e percentuali, l'indicazione puntuale del numero di corse e di chilometri di servizio eventualmente non effettuati, classificati quantomeno per le seguenti tipologia di causa e fatta salva eventuale ulteriore specifica:
    - indisponibilità infrastruttura;
    - mancanza di personale o di treni;
    - per guasti o per incidenti ai treni;
    - sciopero;
    - altre motivazioni.
  - b. Rapporto mensile sugli standard del servizio di cui al presente Atto, in particolare in materia di disponibilità di posti offerti, di regolarità e puntualità, redatto in maniera dettagliata, a livello giornaliero, suddiviso per ciascuna delle linee ferroviarie.
  - c. Rapporto annuale consuntivo contenente il riepilogo dei dati di produzione (treni.km programmati, treni.km effettivi, n. treni programmati, n. treni effettivi, ecc.), nonché gli indicatori CMQ e KPI, come previsti negli Allegati 3 e 7.
2. I rapporti di cui al comma 1 devono essere trasmessi da FAL alla Regione nei seguenti termini:
- il rapporto mensile di dettaglio, di cui al comma 1, lettera a), entro il mese successivo a quello di riferimento;
  - il rapporto mensile sugli standard del servizio di cui al comma 1 - lettera b), entro il mese successivo a quello di riferimento;
  - il rapporto annuale consuntivo di cui al comma 1 - lettera c), entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Fermo restando il rispetto dei termini di cui sopra, potranno essere condivise tra le Parti diverse e più funzionali modalità di trasmissione dei predetti rapporti.
3. La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti dal presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 20.

#### **Art. 13 - Obblighi alla scadenza del contratto**

1. FAL è tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla Delibera ART n.154/2019 in materia di beni essenziali e indispensabili.
2. FAL è tenuta a presentare entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Regione Basilicata i seguenti documenti su supporto informatico editabile (excel):
  - a) l'elenco del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio;
  - b) l'elenco dei treni funzionali all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
  - c) l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio.
3. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al comma 2, la Regione Basilicata, previa diffida, sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Per questo periodo non possono essere richiesti interessi di mora.
4. FAL si impegna in ogni caso a collaborare con la Regione nella fase di subentro del nuovo gestore ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

#### **Art. 14 - Valorizzazione commerciale**

1. FAL ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio nella propria disponibilità, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.

2. FAL determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER, nell'ambito dei ricavi, in ragione della natura.
4. La Regione, se d'obbligo in base alle prescrizioni normative e/o regolatorie, ha facoltà di richiedere spazi nella disponibilità esclusiva di FAL per la divulgazione di informazioni di proprio interesse coerenti con le finalità del presente Contratto, quali la promozione del territorio, previa valutazione dei relativi costi conseguenti alla predetta divulgazione/mancati ricavi che saranno riconosciuti a FAL con separata regolazione.
5. Le Parti si impegnano a individuare annualmente, entro il mese di gennaio di ogni anno, il programma delle iniziative culturali che possono essere volano di promozione e sviluppo del territorio regionale, da raggiungere con il collegamento ferroviario o intermodale e da promuovere per mezzo almeno dei canali di comunicazione di FAL.

## **SEZIONE TERZA: TARIFFE E QUALITÀ**

### **Art. 15 - Politica tariffaria**

1. FAL applica i livelli tariffari e i titoli di viaggio in coerenza con gli obiettivi generali di politica tariffaria nazionale ed in considerazione dell'effettivo miglioramento del livello qualitativo dei servizi, per come determinati dalla Regione Basilicata e riportati nell'Allegato 8. Il PEF contempla un aumento tariffario pari al 5% nel 2024 e del 10% nel 2025.
2. I suddetti prezzi saranno progressivamente adeguati alle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale che saranno stabilite dalla Giunta Regionale ex art.22 della L.R. n.22/1998 e smi e della L.R. n.9/2004.
3. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico ed all'uso dei beni ad esso funzionali competono a FAL;
4. La Regione, ai sensi del presente Contratto, deve corrispondere a FAL l'integrale compensazione delle quote, per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto.
5. L'elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto sono riportate all'Allegato 8.
6. FAL provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario applicato, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le eventuali modalità di regolarizzazione per i passeggeri sprovvisti prima del Servizio.
7. FAL si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché a tutela della sicurezza personale del viaggiatore secondo il "*Piano Operativo di sicurezza e controlleria*", che sarà predisposto entro tre mesi dall'avvio del servizio. Il Piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto, nonché specifici obiettivi misurabili nello svolgimento delle verifiche ai fini della riduzione del fenomeno dell'evasione tariffaria.
8. FAL assicura una rete di vendita, diretta o indiretta in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l'estensione di progetti di *digital customer experience* ed integrazione multimodale. Al fine di garantire nell'arco della durata del Contratto un costante adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d'informazione, FAL predisporrà entro tre mesi dall'avvio del servizio un apposito "*Piano di intervento per la vendita e l'informazione*", anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano d'intervento le Condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 3 potranno essere ridefinite.

9. FAL si impegna a prendere parte ad un progetto di integrazione tariffaria regionale, così come previsto dai vigenti strumenti di pianificazione regionali, che consenta di attuare anche meccanismi di *pricing* differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell'offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.

#### **Art. 16 - Politica della qualità dei servizi**

1. FAL si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela e nel rispetto degli obiettivi previsti con l'affidamento.
2. FAL eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle Condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 3. Il rispetto delle CMQ è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio e dell'infrastruttura per gli utenti, con particolare riferimento alle persone a mobilità ridotta, FAL predispone entro un anno dall'avvio del servizio, un apposito "*Piano Operativo per l'Accessibilità*" di concerto con la Regione, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le Condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 3 potranno essere ridefinite.
4. FAL assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua inglese. Entro un anno dall'avvio del servizio di cui al presente contratto, FAL predispone, condividendolo con la Regione, un *Piano per l'incremento graduale della copertura dell'erogazione delle informazioni in lingua inglese*, fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
5. FAL rileva, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il livello di qualità del servizio offerto percepito dall'utenza mediante indagine, effettuata anche per il tramite di una società esterna specializzata. Il rapporto annuale di rilevazione ed i risultati saranno valutati attraverso il confronto del livello di qualità percepita dall'utenza con:
  - gli obiettivi indicati nella Carta dei servizi dell'anno di riferimento;
  - il livello di qualità percepita dall'utenza, rilevato nell'anno precedente;
  - gli obiettivi di qualità previsti per l'anno di riferimento.
6. FAL, alla quale è delegata l'organizzazione dei rilievi della *Customer Satisfaction*, si dovrà avvalere di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità, che verrà comunicato alla Regione e sulle cui modalità di indagine la Regione potrà segnalare eventuali modifiche o integrazioni. Si dovrà effettuare la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione e all'individuazione dei necessari adeguamenti delle Condizioni minime di qualità (CMQ) di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. Le Parti condividono che la rilevazione della *Customer Satisfaction* si conformerà progressivamente ai requisiti della Misura 5 dell'Allegato A alla Delibera n.16/2018, integrando il sistema attuale per quanto possibile e senza costi aggiuntivi entro sei mesi dall'avvio del servizio, e garantendo la piena conformità a partire dal nuovo affidamento che FAL disporrà.
7. FAL, allo scopo di proseguire nel percorso di costante miglioramento dell'efficacia, qualità e sostenibilità del Servizio, si impegna a garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche. In particolare, entro il termine del primo periodo regolatorio, si impegna al completamento e/o al mantenimento delle certificazioni sottostanti di erogazione del Servizio affidato con il presente Contratto, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 - Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale.
8. FAL elabora la Carta dei Servizi, secondo lo schema di cui all'Allegato 11, in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli standard e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui alle Delibera ART n.16/2018, Delibera ART n.106/2018 e ai diritti minimi degli utenti con possibilità di rimando alle "Condizioni generali di

trasporto” di FAL. FAL si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si considera approvata e FAL procede a pubblicarla sul proprio sito internet entro il 31 marzo di ogni anno, provvedendo al successivo invio all’ART. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

9. FAL in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2, comma 461, lett. f) della Legge n.244/2007 e al DPCM 30.12.1998 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o Carta della mobilità”, si impegna a sostenere, fino alla misura massima annuale di euro 2.000,00 (oltre IVA), le attività - di cui alle lett. b, c, d di cui al predetto comma 461, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
10. FAL è tenuta ad assicurare l’accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni a tutela degli utenti e dei consumatori secondo le previsioni del Piano di Accesso al Dato.
11. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 20.
12. Resta ferma l’applicazione all’impresa ferroviaria di tutti gli obblighi previsti in capo alla stessa in virtù delle previsioni di legge e delle misure di regolazione in essere, anche per quel che concerne i contenuti della Carta dei Servizi, delle Condizioni generali di trasporto e degli obblighi relativi ai reclami.

#### **Art. 17 - Obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio**

1. FAL si impegna a conseguire, nell’arco di durata del presente contratto, gli obiettivi di efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio di cui all’Allegato 7, individuati - in conformità a quanto previsto dalla Delibera ART n.154/2019 - sulla base degli indicatori chiave di prestazione (KPI) di cui all’Annesso 2 della Delibera ART n.120/2018.
2. Il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi per cause imputabili a FAL comporta l’applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. Qualora in una determinata annualità di riferimento dalle risultanze del CER emerga un maggior valore del risultato netto tale da determinare il superamento delle soglie di cui all’art. 6, generato da maggiori ricavi del traffico, un importo pari al 10% di tale maggior ricavo è riconosciuto all’impresa quale premio di efficacia, laddove FAL abbia raggiunto e superato gli obiettivi relativi all’efficacia/redditività, per come definiti all’Allegato 7. Qualora in una determinata annualità di riferimento dalle risultanze del CER emerga un maggior valore del risultato netto tale da determinare il superamento delle soglie di cui all’art. 6, generato da minori costi di esercizio dovuti ad efficientamento gestionale - ed esclusi i casi di mancato rispetto del Programma di esercizio - un importo pari al 10% di tale minore costo è riconosciuto all’impresa quale premio di efficienza, laddove FAL abbia raggiunto e superato almeno due degli obiettivi di efficienza, per come definiti all’Allegato 7.

#### **Art. 18 - Politica investimenti**

1. FAL si impegna a realizzare il piano investimenti descritto nella Relazione di affidamento, riportati nella nota di accompagnamento al PEFs e inclusi nell’Allegato 10.
2. FAL garantisce la sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie indicate nel Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) per tutto il periodo di durata del Contratto di Servizio e si impegna a realizzare gli investimenti programmati con le risorse rivenienti dal corrispettivo del presente Contratto e dai ricavi da mercato (titoli di viaggio).

### **SEZIONE QUARTA: SISTEMA DI MONITORAGGIO**

#### **Art. 19 - Monitoraggio della qualità dei servizi**

1. FAL fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) definite nell’Allegato 3 secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate.

2. FAL illustra alla Regione i risultati conseguiti in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui all'art. 21 del presente contratto. La Regione ha facoltà di chiedere a FAL tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle Condizioni minime di qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione istituisce un tavolo di confronto da essa presieduto tra la Regione e le Associazioni dei Consumatori con il compito di valutare l'andamento del servizio, la qualità percepita, la rispondenza alle esigenze dei viaggiatori. In tale ambito, la Regione potrà richiedere la partecipazione di FAL in qualità di soggetto tecnico, per fornire specifici approfondimenti, cui FAL ha obbligo di partecipare.
4. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle Condizioni minime di qualità (CMQ) del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
5. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo treno, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano al Capotreno e, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, comunicano allo stesso gli esiti dell'ispezione anche allo scopo di consentire una più rapida risoluzione delle non conformità.
6. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o agli Ispettori regionali individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da FAL in un numero massimo annuale pari a 20 unità.
7. FAL effettua rilevazioni di domanda con frequenza compatibile con gli obiettivi di monitoraggio e, comunque, a cadenza trimestrale su una settimana di riferimento (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell'indice di affollamento.
8. FAL rende disponibili ogni sei mesi, entro il trimestre successivo, il dato economico relativo ai ricavi da traffico.

#### **Art. 20 - Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime**

1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare premi, penalità e mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell'Allegato 6.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare, se non finanziariamente, l'ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità non potrà superare il 5% dei corrispettivi annuali indicati nel PEFs (Allegato 4). Qualora le mitigazioni delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle mitigazioni potranno determinare per FAL un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell'art .4, comma 6 del D. Lgs. n.70/2014, è consentita l'applicazione di penali a FAL solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto Decreto.
4. La Regione e FAL si danno reciprocamente atto che le Condizioni minime di qualità (CMQ) e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale e che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema di penalità di cui all'Allegato 6.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all'utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dalla Regione prioritariamente a beneficio della clientela e per progetti di miglioramento della qualità del servizio ferroviario regionale.

6. La violazione degli obblighi di cui all'art. 15 comporta l'applicazione di una penale da 5.000 a 20.000 euro, a seconda dell'entità del ritardo maturato.
7. La violazione degli obblighi di cui all'art. 23 - laddove non già disciplinato nell'Allegato 6 - comporta l'applicazione di una penale compresa tra 1.000 e 5.000 euro per ciascun inadempimento.
8. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della medesima. FAL, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da FAL.
9. La determinazione annua delle penali e dei premi avviene, in riferimento all'annualità precedente, con le modalità di cui al successivo art. 21, comma 5.

## **SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 21 - Comitato Tecnico di Gestione del Contratto**

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da:
  - a) due rappresentanti della Regione a cui spetta la nomina del Presidente.
  - b) due rappresentanti di FAL nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, alle verifiche e alle proposte modificative delle CMQ e degli obiettivi di efficacia/efficienza, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti. Il Comitato può, altresì, proporre alle Parti l'introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale, della reportistica e delle modalità di monitoraggio e rendicontazione.
3. Il Comitato si intende validamente costituito con l'intervento diretto di tutti i suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale; in assenza del segretario alla redazione del verbale provvede un rappresentante di FAL.
4. Il Comitato si riunisce a seguito di formale convocazione effettuata dalla segreteria. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Comitato definisce, in riferimento all'annualità precedente, le eventuali variazioni di corrispettivo in virtù dell'art. 6, previa acquisizione del CER, nonché l'importo delle penali applicabili per l'annualità precedente.
6. In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell'attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:
  - luogo, ora di inizio e termine;
  - ordine del giorno della seduta;
  - nominativo degli intervenuti;
  - estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;

- resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.
7. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta. In tale ambito, le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti; a ciascun rappresentante è riconosciuto uguale potere di voto; in mancanza di accordo tra i componenti del Comitato, la questione è devoluta all'esame delle Parti; ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno, anche con l'assistenza del Comitato, per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
  8. Il Comitato può avvalersi di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le Parti.

#### **Art. 22 - Trasparenza e Riservatezza**

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui al Piano di Accesso al Dato (Allegato 9), secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza, FAL assicura la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei seguenti documenti:
  - il Contratto di Servizio;
  - la Carta dei Servizi;
  - i risultati delle indagini di *Customer Satisfaction*;
  - i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal presente contratto;
  - i Piani di cui alla Delibera ART n.16/2018 (Piano di Accesso al Dato, Piano d'intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse, Piano Operativo per l'Accessibilità, Piano Operativo di sicurezza e controlleria e Piano Operativo di sicurezza e controlleria).
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
4. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio per come disciplinato dal presente contratto.

#### **Art. 23 - Obblighi di informazione**

1. Fermi gli obblighi di cui ai precedenti articoli, FAL si impegna a fornire periodicamente informazioni strutturate su dati di traffico e risorse produttive per come eventualmente richieste dalla Regione e attinenti alla gestione del presente Contratto.
2. Oltre alla documentazione prevista nei singoli articoli del presente Contratto, FAL si impegna a produrre, su richiesta della Regione, relazioni aggiuntive e specifiche attinenti all'attività disciplinata dal Contratto di Servizio.
3. Per quel che concerne gli obblighi riferibili alla comunicazione dei dati economici relativi al servizio affidato, il gestore si attiene agli obblighi di monitoraggio e alle modalità di rendicontazione e contabilizzazione ed adotta i relativi schemi di contabilità regolatoria, fissati con la Misura 4 della Delibera ART n.120/2018 "*Metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale*" ovvero - in presenza di più affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale di interesse economico generale - della Misura 12 della Delibera ART n.154/2019 così come modificata dalla Delibera ART n.113/2021 "*Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020.*".

4. FAL si impegna a trasmettere alla Regione Basilicata tutta la documentazione che ai fini del suddetto monitoraggio verrà inviata all'Autorità di Regolazione dei Trasporti secondo le modalità e le scadenze da questa ultima stabilite; la Regione si riserva in ogni caso di richiedere ulteriori aggiornamenti sulle informazioni riportate.
5. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio per come disciplinato dal presente Contratto.

#### **Art. 24 - Clausola Fiscale**

1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 25 - Risoluzione e cessione del Contratto**

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.
2. In particolare, la Regione può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
  - inadempimento degli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali ovvero delle clausole che disciplinano il contratto di servizio;
  - sub affidamento dei Servizi senza la preventiva autorizzazione della Regione;
  - servizio abbandonato o interrotto e ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore, nell'effettuazione dei servizi;
  - mancato ripristino del servizio entro un congruo termine;
  - gravi e/o ripetute irregolarità di carattere amministrativo.
3. FAL può far valere la risoluzione del presente Contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Regione, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale. A tal fine FAL dovrà trasmettere diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 60 gg.
4. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali, superi il 10% del corrispettivo, la Regione può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore di FAL, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.
5. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto.

#### **Art. 26 - Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità**

1. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con il presente contratto, FAL costituisce cauzione mediante polizza fidejussoria, impegnandosi a rinnovare la validità della stessa per tutta la durata del contratto di servizio.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n.36/2023, la garanzia risulta ridotta del 30% essendo l'Affidatario in possesso della certificazioni di sistema di qualità aziendale.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte di FAL, Regione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. In caso di corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte di FAL, la cauzione sarà progressivamente e proporzionalmente ridotta per ciascun anno contrattuale, entro il limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
5. In caso di proroga la cauzione dovrà essere ricostituita per un importo pari al quello di cui al comma 1.
6. Le Parti concordano che, impregiudicate le responsabilità di legge e le obbligatorie coperture assicurative previste dalla normativa vigente in materia, FAL è responsabile di tutti gli eventuali danni

cagionati alla Regione, al personale impiegato, ai passeggeri ed ai terzi in genere nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

7. FAL assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone e solleva la Regione da ogni conseguente azione, responsabilità e pretesa risarcitoria attinente o comunque riconducibile alle attività di gestione del servizio di trasporto.

#### **Art. 27 - Controversie tra le Parti**

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti, mediante devoluzione al Comitato di cui all'art.21.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Trascorso il termine di 60 giorni dall'attivazione del Comitato senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Potenza.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

#### **Art. 28 - Gestione del personale**

1. FAL, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli professionali adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Il personale viaggiante è tenuto ad indossare la divisa fornita da FAL e ad esporre il tesserino di riconoscimento.
3. Il personale impegnato in mansioni di controllo o, in generale, deputato ai contatti a vario titolo con i clienti/passeggeri, deve esporre l'apposito tesserino di riconoscimento.
4. FAL si impegna ad adottare tutte le azioni ritenute opportune nei confronti dei dipendenti che abbiano assunto un comportamento inurbano o scorretto verso la clientela o causato disordini o alterchi durante l'orario di lavoro.
5. FAL si impegna a trasmettere alla Regione l'elenco del personale addetto al servizio, su richiesta della Regione.
6. FAL si impegna ad osservare le disposizioni legislative e il Contratto Collettivo Nazionale di categoria sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative e i Contratti Collettivi Nazionali Integrativi/Decentrati che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale di tutti i propri dipendenti, nonché le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 29 - Codici etici**

1. La Regione Basilicata e FAL si impegnano reciprocamente a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici.
2. In caso di gravi violazioni accertate di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti Codici, le Parti hanno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari, interrogazione ex articolo 48 bis del DPR n. 602/1973**

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., trova applicazione nei confronti di FAL. FAL, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.
2. La normativa sulla verifica delle inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del DPR n.602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di FAL in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia la Regione, si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente Contratto.

### **Art. 31 - Tutela dei dati personali**

1. Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679, i dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
  - esecuzione di obblighi di legge in genere;
  - gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
  - esigenze di tipo operativo e gestionale di FAL;
  - esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da FAL in qualità di Responsabili o Incaricati dei trattamenti ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n.2016/679 ("GDPR").
3. Titolare del trattamento dei dati personali è FAL, con sede in Bari alla Corso Italia n. 8. Per FAL il Data Protection Officer (DPO - Responsabile per la protezione dei dati) è il dott. Vito Chieti, contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo.fal@prospettivehitech.com](mailto:dpo.fal@prospettivehitech.com), domiciliato per la carica in Bari al Corso Italia n. 8, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato GDPR.
4. La Regione si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 del predetto GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a FAL per le finalità sopra indicate.
5. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n.2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

### **Art. 32 - Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD**

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nella fornitura di prodotti e/o servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, tali dati, i relativi metadati, gli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati, devono poter essere acceduti telematicamente, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e predisposti per essere riutilizzati da parte di persone fisiche e giuridiche e comunque nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni dell'agenda e delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. La Regione si impegna ad istituire un tavolo di lavoro con FAL per le finalità previste al precedente comma, a cui potranno partecipare altri soggetti proposti dalle Parti.

### **Art. 33 - Norme fiscali e Spese contrattuali**

1. Il Contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n.633/1972 per quanto concerne l'IVA.

### **Art. 34 - Altre disposizioni**

1. Prima dell'avvio del servizio, FAL deve presentare la seguente documentazione:
  - dichiarazione, resa ai sensi di legge dal Legale Rappresentante di FAL, che la Società è in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - copia degli attestati delle polizze assicurative di cui all'articolo 26;
  - eventuale altra documentazione prescritta dalla legislazione vigente.
2. Le Parti convengono che il personale dipendente della Regione preposto al controllo del presente Contratto possa avere accesso agli impianti in uso a FAL, anche nell'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio e che quest'ultima deve mettere a disposizione il proprio personale per la necessaria assistenza.

### **Articolo 35 - Disposizioni finali**

1. Il Contratto è stato oggetto di disamina tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Potenza, lì        dicembre 2023

Per la Regione

Per FAL S.r.l.